MISURE FINANZIARIE URGENTI PER GLI ENTI TERRITORIALI E IL TERRITORIO

Art. 13

Proroga termini contenuti nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68

Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, al comma 1, la parola: «2017», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «2018»;

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2017» e le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;

2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;

2) al comma 2, le parole: « entro il 31 luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2017»;

d) all'articolo 15, ai commi 1 e 5, la parola: «2017» e' sostituita dalla seguente: «2018».

Versione in vigore dal 25 giugno 2016, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio
Estremi	Decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113
Capo	I — Norme in materia di enti territoriali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2016

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-finanziarie-urgenti-per-gli-enti-territoriali-e-il-territorio/art-13-proroga-termini-contenuti-nel-decreto-legislativo-6-maggio-2011-n-68

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it